



COMUNE DI PISA  
Direzione Avvocatura Civica

Al Consiglio Comunale  
tramite la Direzione Finanze

Alla Segretaria Generale

**OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.**

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

**Oggetto del debito:** TAR TOSCANA nrg 1412/2011 – SOC. GASPARI GABRIELE srl  
c/Comune di Pisa. - Liquidazione spese di giudizio ex sentenza n. 85/2018 – Importo euro  
6.392,00=

**Soggetto creditore:**

Denominazione: Soc. GASPARI GABRIELE SRL

Codice fiscale / – Partita IVA: 01124960442

Residenza / Via del Lago n. 11 – Città ASCOLI PICENO

**Importo complessivo del debito:** € 6.392,00=

di cui:	€	2.000,00=	spese di giudizio
	€	300,00=	spese gen.li (15%)
	€	92,00=	CAP (4%)
	€	4.000,00=	contributo unificato

**Fattispecie di legittima riconoscibilità:**

☒ art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed

arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (\*).

**(\*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente:** \_\_\_\_\_

**Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito**

- Con ricorso nrg 1412/2011 notificato in data 24/06/2011, la Soc. Gaspari Gabriele srl ricorreva al Tar Toscana c/Comune di Pisa avverso l'aggiudicazione dei lavori di restauro e valorizzazione del sistema fortificato e della promenade architeturale (progetto mura);
- con sentenza n. 85/2018 il Tar Toscana ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;
- con la stessa sentenza il Tar ha condannato il Comune al pagamento delle spese processuali quantificate in euro 2.000= oltre accessori di legge.

**o delle responsabilità ed azioni conseguenti:**

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

☒ non si ravvisano profili di responsabilità;

☐ si rinvergono i seguenti profili di responsabilità:

**Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:**

- sentenza n. 85/2018
- relazione dell'Avvocatura civica
- riepilogo spese avv. Galvani

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 21/02/2017

IL DIRIGENTE  
avv. Susanna Caponi

Pubblicato il 22/01/2018

N. 00085/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01412/2011 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1412 del 2011, proposto da: Società Gaspari Gabriele S.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese con la Società Enel Sole S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Maria Bruni, Andrea Galvani, con domicilio eletto presso lo studio Alberto Maria Bruni in Firenze, via Lamarmora 14;

***contro***

Comune di Pisa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Susanna Caponi, Gloria Lazzeri, Giuseppina Gigliotti, con domicilio eletto presso lo studio Graziella Ferraroni in Firenze, via Duca D'Aosta 2; Comune di Pisa Dirigente Direzione Edilizia, M.I.D.A. S.r.l., parti non costituite in giudizio.

*nei confronti di*

Cooperativa Archeologica - Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Gerolamo Angotti, Leonardo Limberti, Marco Baldassarri, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Gerolamo Angotti in Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 83;  
 Consorzio Toscano Cooperative C.T.C. - Società Cooperativa, Edilteam 2001 Srl, Cellini Società Cooperativa, parti non costituite in giudizio;

*per l'annullamento*

della determinazione n. DZ-17/552 del 14 maggio 2011, con la quale il Dirigente della Direzione Edilizia del Comune di Pisa ha aggiudicato in via definitiva "*i lavori di restauro e valorizzazione del sistema fortificato e della promenade architeturale (app. 24/10)*" al raggruppamento temporaneo di imprese tra la Cooperativa Archeologia di Firenze (capogruppo mandatario) Società M.I.D.A. Srl (mandante), Consorzio Toscano Costruzioni CTC - Società Cooperativa (mandante cooptata) e Edilteam 2001 (mandante cooptata);

della nota del 26 maggio 2011 (prot. n. 21951) di comunicazione di detta aggiudicazione definitiva;

del provvedimento di aggiudicazione provvisoria dell'appalto in oggetto;

dei verbali di gara e delle sedute riservate;

nonchè di ogni atto presupposto, connesso e conseguente,

e per la declaratoria,

di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra le parti in ordine all'appalto in oggetto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pisa e della società cooperativa "Cooperativa Archeologica";

Viste le memorie difensive;

Vista la memoria depositata il 24 novembre 2017, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2018 il Consigliere Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Preso atto:

che con il presente ricorso la società Gaspari Gabriele Srl, ha impugnato la determinazione del 14 maggio 2011, con la quale il Dirigente della Direzione Edilizia del Comune di Pisa ha aggiudicato in via definitiva "*i lavori di restauro e valorizzazione del sistema fortificato e della promenade architeturale (app. 24/10)*" al Raggruppamento temporaneo di imprese tra la Cooperativa Archeologia di Firenze (capogruppo mandatario), la Società M.I.D.A. Srl (mandante), il Consorzio Toscano Costruzioni CTC -Società Cooperativa (mandante cooptata) e l'Edilteam 2001 Srl (mandante cooptata);

che si sono costituiti solo formalmente sia, il Comune di Pisa, in qualità di amministrazione resistente e sia la Cooperativa Archeologica, in proprio e come capogruppo mandatario, del raggruppamento temporaneo costituito dalla Società M.I.D.A. Srl (mandante), dal Consorzio Toscano Costruzioni CTC (mandante cooptata) e Edilteam 2001 Srl,, società queste ultime in qualità di soggetti controinteressati;

che successivamente al proponimento del presente ricorso il Comune di Pisa ha disposto l'annullamento in autotutela di tale aggiudicazione, disponendo l'affidamento dei lavori nei confronti

dell'Impresa Gaspari Gabriele Srl, attuale ricorrente;

Considerato che l'annullamento dell'originaria aggiudicazione e l'affidamento dei lavori ha l'effetto di determinare il venir meno di un qualunque interesse alla

decisione, così come confermato dalla stessa ricorrente nella memoria del 24 novembre 2017, consentendo di dichiarare il presente ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;

Ritenuto che in applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale le spese devono essere poste a carico del Comune di Pisa e delle società controinteressate, così come sopra citate, in considerazione del fatto che l'annullamento dell'aggiudicazione è stato disposto per la presenza di dichiarazioni non veritiere del raggruppamento temporaneo in origine aggiudicatario, confermando sul punto le censure proposte dalla ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Condanna il Comune di Pisa e le società controinteressate, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida nella somma complessiva di euro 2.000,00 (duemila//00) oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere

Giovanni Ricchiuto, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giovanni Ricchiuto**

**IL PRESIDENTE**  
**Manfredo Atzeni**

## IL SEGRETARIO



## COMUNE DI PISA

Direzione Advocatura

Via della Scuola, 12  
56127 PISA

Tel: 050 9711276

Fax: 050 8669127

e-mail: [avvocatura@comune.pisa.it](mailto:avvocatura@comune.pisa.it)

pec:

[susanna.caponi@postacert.toscana.it](mailto:susanna.caponi@postacert.toscana.it)

[gloria.lazzeri@postacert.toscana.it](mailto:gloria.lazzeri@postacert.toscana.it)

[giuseppina.gigliotti@postacert.toscana.it](mailto:giuseppina.gigliotti@postacert.toscana.it)

**OGGETTO:** Sentenza Tar Toscana n.85/2018. Società Gaspari Gabriele s.r.l. c/ Comune di Pisa e Soc Cooperativa Archeologia, in proprio e quale mandataria dell'Ati con Mida s.r.l., Consorzio Toscano Cooperative e Edilteam 2001 s.r.l. (24A2011).

### RELAZIONE

Con atto notificato in data 24/06/2011, la ricorrente impugnava, previa sospensione dell'efficacia, la determinazione dirigenziale n. DN17/-552 del 14/05/2010, avente ad oggetto l'aggiudicazione, in via definitiva, dei lavori di restauro e valorizzazione del sistema fortificato e della promenade architecturale (progetto Mura) al RTI tra la Cooperativa Archeologia, la società Mida srl, il Consorzio Toscano Costruzioni e Edilteam 2001 srl.

A fronte di tale ricorso, l'aggiudicazione veniva nuovamente esaminata e l'Ente procedeva ad annullare l'aggiudicazione già disposta nei confronti del raggruppamento di imprese sopra indicato.

Si ricorda, infatti, che la Edilteam 2001, una delle società facenti parte della RTI, aveva omesso di dichiarare tutte le condanne risultanti dal casellario giudiziario, fatto questo che, ai sensi dell'art.5 delle "Modalità di svolgimento della gara e istruzioni per la partecipazione", prevedeva l'esclusione dell'impresa.

A fronte di ciò, la RTI già aggiudicataria impugnava l'atto di annullamento ma sia il Tar Toscana (ordinanza n.898/2011) che il Consiglio di Stato (ordinanza 4615/2011) respingevano la istanza di sospensiva.



Nel frattempo, la Società Gaspari Gabriele s.r.l., divenuta definitivamente aggiudicataria dell'appalto, realizzava le opere oggetto dello stesso.

Il ricorso proposto dalla Gaspari Gabriele s.r.l. rimaneva pendente ed è stata fissata l'udienza di merito per il 17/01/2018.

Detta società, pur prendendo atto della cessazione della materia del contendere, tenuto conto altresì che il ricorso già proposto dalla Ati Archeologia è stato dichiarato perento con decreto n.305/2017, ha comunque insistito per la condanna alle spese e alla restituzione del contributo unificato.

Con sentenza n.85/2018, il Tar Toscana *“considerato che l’annullamento dell’originaria aggiudicazione e l’affidamento dei lavori ha l’effetto di determinare il venir meno di un qualunque interesse alla decisione, ...consentendo di dichiarare il presente ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse; Ritenuto che in applicazione dei principi in materia di soccombenza virtuale le spese devono essere poste a carico del Comune di Pisa e delle società controinteressate... in considerazione del fatto che l’annullamento dell’aggiudicazione è stato disposto per la presenza di dichiarazioni non veritiere del raggruppamento temporaneo in origine aggiudicatario, confermando sul punto le censure proposte dalla ricorrente”* ha condannato il Comune e le società controinteressate, in solido, al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.000,00=, oltre oneri di legge (compreso il contributo unificato).

Si chiede, pertanto, il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio.

Il funzionario

Avv. Gloria Lazzeri

(24a2011)

**STUDIO LEGALE GALVANI**

Associazione Professionale

Corso Mazzini n. 156

60121 - ANCONA

Tel. 071/204586

Telefax 071/2080117

C.F. e P.I. 01465760427

Ancona, 09/02/2018

Spett.le

Comune di Pisa

Via degli Uffici n. 1

56100 - PISA


P.I.: 00341620508

**Società Gaspari Gabriele Srl / Comune di Pisa****TAR Toscana R.G. N. 1412/2001**

## Pre-nota

Competenze liquidate in sentenza	€	2.000,00
Spese generali 15%	€	300,00
	€	2.300,00
C.A.P. 4%	€	92,00
	€	2.392,00
I.V.A. 22%	€	526,24
	€	2.918,24
Spese non imponibili ex art. 15 DPR 633/72		
Contributo unificato	€	4.000,00
	€	6.918,24
R.A. 20%	-€	460,00
<b>Netto a pagare</b>	€	<b>6.458,24</b>

Avv. Andrea Galvani



Il presente preavviso di parcella non costituisce fattura.

La fattura verrà emessa a norma degli artt. 6 III° co. e 21 IV° co. della vigente legislazione IVA all'atto del pagamento del corrispettivo.

## Piera Conti

---

**Da:** ANDREA GALVANI <andrea.galvani@pec-ordineavvocatiancona.it>  
**Inviato:** martedì 20 febbraio 2018 15:47  
**A:** comune.pisa@postacert.toscana.it  
**Oggetto:** RE: TAR TOSCANA NRG 1412/2011 - SOC. GASPARI GABRIELE SRL C/COMUNE DI PISA - SENT. 85/2018. LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO. [iride]1546384[/iride] [prot]2018/13385[/prot]  
**Allegati:** Pre-nota Gaspari - Comune di Pisa.pdf

Riscontro la Vs. dell'8/2/2018 relativa alla liquidazione delle spese di giudizio di cui alla sentenza n. 85/18 per allegare, in nome e per conto della mia Cliente, il progetto di notula.

Preciso che il mandato di pagamento dovrà essere emesso a favore della Società Gaspari Gabriele Srl, Via del Lago n. 11 Ascoli Piceno, P.IVA: 01124960442, codice IBAN: IT45C03069135061000000001391 Intesa San Paolo Agenzia di Ascoli Piceno.

Cordiali saluti.

Avv. Andrea Galvani

In data 2018-02-08T16:34:50+0100, [comune.pisa@postacert.toscana.it](mailto:comune.pisa@postacert.toscana.it) ha scritto:

Protocollo n. 13385 del 08/02/2018 Oggetto: TAR TOSCANA NRG 1412/2011 - SOC. GASPARI GABRIELE SRL C/COMUNE DI PISA - SENT. 85/2018. LIQUIDAZIONE SPESE DI GIUDIZIO.

--  
-----